

Imposta sostitutiva sui mutui: Interpretazione autentica

Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004

Art.3,

«Il comma 6 dell'art.1-bis del decreto legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota d'imposta sostitutiva nella misura del 2%, di cui all'art.18 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e erelative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis, all'art.1, della tariffa, parte I, annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131».